



Cassazione – autista costretto a manomettere il cronotachigrafo dal proprio datore di lavoro – responsabilità penali del datore

FAI INFORMA 171/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che con [sentenza n.13728 del 15 aprile 2026](#), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione – confermando la sentenza della Corte di Appello di Genova – ha ritenuto responsabile il datore di lavoro dei reati di cui agli artt. 437 c.p (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e 629 c.p (estorsione), per aver costretto i propri autisti a manomettere il cronotachigrafo (fino ad impedirne il funzionamento), *“ al fine di non fargli effettuare le prescritte pause durante i viaggi e accelerare così i tempi di consegna, aumentando in tal modo i profitti dell’impresa e mettendo al contempo a rischio l’incolumità degli autisti e degli altri utenti della strada.”*.

La “costrizione” degli autisti era stata ottenuta con la minaccia del licenziamento, accompagnata da altre espressioni ingiuriose rivolte ai medesimi.

Il datore di lavoro aveva provato a ricorrere in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello di Genova, proponendo le seguenti motivazioni:

1. La minaccia non poteva consistere nella sola prospettazione del licenziamento, trattandosi – quest’ultimo – di un evento che rientra nella normale dinamica lavorativa e nelle prerogative del datore di lavoro;
2. Non vi era stata nessuna costrizione verso i dipendenti ai quali, a giudizio del datore, era stata lasciata la libertà di scelta sul da farsi. Ed infatti – proseguiva il datore – un autista si era dimesso per cui chi aveva accettato, lo aveva fatto anche per una sua convenienza;
3. Il datore, infine, avrebbe usato espressioni inappropriate *“ma solo al fine di salvare la sua azienda e i posti di lavoro e non anche con la volontà di minacciare i lavoratori”*.

La Cassazione ha respinto tutte le predette argomentazioni difensive, affermando tra l’altro che:

- Sul primo motivo, il licenziamento prospettato ai due dipendenti non poteva costituire un semplice esercizio di un diritto da parte datoriale. Infatti, questo comportamento era diretto a costringere i due dipendenti a prestarsi ad una pratica illegale (disattivazione del tachigrafo) che, peraltro, li avrebbe esposti anche alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall' art. 179 c.d.s. D'altronde – ha evidenziato la Corte – sono numerose le sentenze emesse da quest'organismo dove è stato riconosciuto il reato di estorsione a fronte di richieste in apparenza legali ma che, in realtà, nascondevano l'intenzione di costringere un altro soggetto ad ottenere risultati contrari alle leggi.
- Sul secondo motivo, la Corte ha chiarito che l'estorsione è il reato tipico dove è richiesta la cooperazione della vittima mediante la costrizione della sua volontà. Infatti, è implicito della minaccia il fatto di rimettere al destinatario la scelta se adottare o meno un comportamento contrario alla legge, nella consapevolezza che qualora non lo facesse andrebbe incontro alla conseguenza, per lui, dannosa prospettatagli dall'autore della minaccia.
- Sul terzo motivo, la forte pressione a cui – a giudizio del ricorrente – sarebbe stato esposto il datore in un mercato fortemente concorrenziale come quello dell'autotrasporto merci, non tocca gli elementi costitutivi del reato di estorsione. Questi elementi, infatti, ricorrevano tutti – come già chiarito nel giudizio di merito – ed in particolare il danno dei lavoratori e l'ingiusto profitto del datore, tenuto conto:
 - che il pregiudizio economico per i lavoratori era consistito nella rinuncia a molteplici diritti (irrinunciabili), afferenti alla sicurezza sul lavoro (propria e degli utenti della strada), alla salute e alla corresponsione degli straordinari;
 - che il vantaggio per il datore di lavoro consisteva invece nei maggiori ricavi ottenuti mediante l'aumento della produttività dell'impresa di trasporto ottenuto proprio con le suddette rinunce dei dipendenti.